

CONGEDI E BONUS PER I GENITORI

(D.L. N°30 DEL 13 MARZO 2021)

CONGEDI

(scadenza 30 giugno 2021)

Se la prestazione lavorativa **NON PUÒ essere svolta in modalità agile**, i lavoratori dipendenti privati e pubblici con figli conviventi:

- interessati dalla sospensione dell'attività didattica in presenza;
- colpiti da infezione da Covid-19;
- posti in quarantena dal dipartimento di prevenzione dell'ASL

HANNO DIRITTO in alternativa all'altro genitore ai seguenti congedi:

- **Congedo indennizzato al 50%** della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa in caso di:
 - figli minori di 14 anni
 - figli di tutte le età con disabilità in situazione di gravità, che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura



- **Congedo non indennizzato e privo di contribuzione figurativa**, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento

Gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti nel periodo 1° gennaio - 13 marzo 2021 possono essere convertiti a domanda nel congedo indennizzato al 50%.

BONUS BABY SITTING

(scadenza 30 giugno 2021)

Ne hanno diritto:

- lavoratori autonomi
- lavoratori iscritti alla gestione separata
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
- lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato

Per i figli conviventi minori di anni 14, nel limite massimo complessivo di € 100 settimanali.